

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04423/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4423 del 2019, proposto da

Maria Abbate, Salvatore Agro', Priscilla Amato, Giuseppe Dario Anastasi, Marianna Apicella, Pietro Ardolino, Vincenzo Biancucci, Pietro Biancucci, Vincenzo Biscotti, Maria Linda Buttice, Salvatore Cangiano, Pietro Carlucci, Angelo Chiarolanza, Daniele Chiocca, Paolo Cimato, Giuseppina Citera', Luisa Clemente, Adriana Cocchiara, Cosimo Savio Comparetto, Stefano Conte, Leopoldo Corvino, Raffaele Corvino, Giovanni Costabile, Fabio D'Alessandro, Giulio D'Angelo, Monia De Trane, Mariastella Demana, Giuseppe Dario Deni, Mario Di Caro, Pina Di Iuorio, Luciana Di Marzo, Antonino Di Natale, Ferruccio Antonio Donadeo, Roberto Dragotta, Rosanna Dragotta, Alex Damiano Esposito, Giovanni Evangelista, Giuseppe Agostino Falduti, Simona Ferraro, Fabio Fortuna, Mariarosaria Franza, Francesco Maria Gallina, Giuseppe Gambardella, Giuseppe Gioffre', Ivana Gratteri, Raffaele Guadagno, Emilio Gualtieri, Immacolata Iaccarino, Domenico Iadaresta Esposito, Antonia Infurna, Stefano La Vela, Vincenzo Laurante, Francesco Lenzi, Donato Linciano, Emiliana Linciano,

Gabriella Maiolino, Stefania Mancuso, Marienella Manduca, Carlo Mastroianni, Graziano Mastronardi, Cinzia Matino, Sergio Messina, Gianmarco Mischitelli, Giuseppe Modica, Valerio Mottola, Massimo Nani', Nicola Natoli, Rosanna Notoro, Annalisa Orlando, Santo Parello, Angela Parisi, Giuseppe Patitucci, Raffaella Petta, Paolo Gioacchino Picone, Lino Pintacuda, Benedetta Polacco, Enrico Polacco, Mattia Protopapa, Alfonso Pulselli, Filippo Francesco Ragazzo, Maria Rosaria Razza, Biagio Riccardo, Giuseppe Russotto, Concetta Santangelo, Alessandra Santoro, Anna Maria Schettino, Sebastian Scolaro, Carmine Sessa, Carmela Sirico Annunziata, Calogero Sola, Francesco Tessitore, Maria Lucia Tramacere, Francesca Valenisi, Fabiana Valentino, Francesco Federico Valenza, Celeste Vampo, Luciano Vastola, Antonino Vero, Denise Teresa Vero, Maria Viscone, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare:

- a) dell'art. 1 del D.D.G. MIUR del 28.01.2019, prot. n. 73, nella parte in cui consente solo ai soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia, che acquisiscono il titolo di abilitazione, di presentare domande di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze, escludendo, però, gli odierni ricorrenti che, anch'essi inseriti in III fascia quali docenti ITP, non possono, invece, aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo servizio prestato;
- b) dell'art. 2 del predetto decreto MIUR n. 73/2019 nella parte in cui consente

l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2019, escludendo, però, gli odierni ricorrenti, insegnanti tecnico pratici, muniti del titolo di studio idoneo all'accesso ex D.M. n. 39/1998, oggi D.P.R. n. 19/2016, e D.M. n. 259/2017;

c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti;

d) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che il ricorso appare privo del richiesto fumus secondo quando affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n.4503 del 23 luglio 2018.

In tale decisione è stato infatti chiarito che:

a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia;

b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per

consentire l'iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria.

Quale precedente conforme si rinvia altresì alla sentenza n. 2812 del 2019 del Tar Lazio, ove viene altresì precisato che il carattere triennale delle graduatorie non consente per espressa previsione normativa l'aggiornamento infratriennale dei punteggi acquisiti; previsione normativa che non appare né illogica né irrazionale. Al contrario, l'acquisizione del titolo abilitativo appare un fatto idoneo a determinare l'iscrizione, comunque in coda, di altri concorrenti alla relativa fascia. Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuale disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge

l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO